

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SI PRONUNCIA SUGLI OBBLIGHI DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO E SULLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1151/2024 depositata il 14 giugno 2024

In un giudizio avente a oggetto l'opposizione a un'ordinanza ingiunzione emessa da Arpa Emilia-Romagna per la violazione dell'art. 190 del Testo unico ambientale (Tua) contestata a un soggetto che nelle pertinenze della propria abitazione svolgeva un'attività non autorizzata di autoriparazioni, la Corte d'appello di Bologna ha chiarito la portata della predetta norma ed è tornata sulla nozione di "rifiuto".

A seguito di un sopralluogo effettuato dagli agenti della Polizia municipale, il trasgressore si era visto contestare la violazione della mancata iscrizione nel registro delle imprese prevista dalla legge 122/1992 per chi effettua attività di meccanico-autoriparatore, nonché la violazione della mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti che l'art. 190 Tua prescrive per *"le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (...) e di rifiuti non pericolosi"* derivanti da lavorazioni artigianali.

L'opposizione del ricorrente era stata accolta in primo grado sulla base della considerazione che non fosse stata data la prova né della produzione di rifiuti "pericolosi" né dell'intenzione del soggetto di disfarsene, potendosi invece presumere che quest'ultimo volesse utilizzare i materiali rinvenuti in altre lavorazioni.

La sentenza di primo grado veniva però impugnata dall'agenzia Arpa e, in accoglimento dell'appello, veniva integralmente riformata, con conseguente condanna del soggetto al pagamento della sanzione irrogata.

La Corte d'appello si sofferma in primo luogo sul requisito della "professionalità" richiesta dall'art. 190 Tua, osservando che *"seppure l'esercizio di tutte le attività elencate nell'art. 190 (compresa la produzione iniziale di rifiuti pericolosi) per essere assoggettato all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, debba essere svolto 'a titolo professionale', la professionalità richiesta certamente non è uno status formale, ma piuttosto si definisce 'a contrario', per ricomprendere tutte le forme di esercizio di una attività che esulino dalla sfera privata e familiare, ovvero del tutto occasionale"*. Nel caso in esame la Corte ritiene che fosse stata accertata (e documentata dagli agenti) la *"organizzazione di una piccola azienda, con i locali, i materiali, le attrezzature necessarie"*.

In secondo luogo la Corte d'appello si sofferma sulla nozione di "rifiuto" contenuta nell'art. 183 Tua (mutuata da quella comunitaria) per arrivare a escludere che il riferimento all'elemento soggettivo (intenzionale) possa ritenersi prevalente, dovendosi piuttosto considerare rifiuto *"non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto"*. Nel caso di specie, la presenza di rifiuti pericolosi (batterie e olio esausto) implicava l'obbligo per il detentore di disfarsene nel rispetto delle modalità di gestione prescritte dal legislatore.

MATERIALI DA DEMOLIZIONE E DISCIPLINA DEI SOTTOPRODOTTI, COSA DICE LA CASSAZIONE

Sentenza Cassazione penale, Sezione Terza, n. 18020 dell'8 maggio 2024

Di recente la Corte di Cassazione è tornata sulla nozione di "sottoprodotto" prevista dall'art. 184-bis del Tua, introdotto dal Dlgs 205/2010, e sul rapporto tra tale nozione e la definizione di "rifiuti speciali" riportata nell'art. 184, comma 3, lettera b).

La Corte ricorda che in base all'articolo 184-bis Tua *"è sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni: (i) la sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione; (ii) deve essere certo che la sostanza o l'oggetto saranno utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; (iii) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; (iv) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana"*.

La Corte osserva poi che l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l'applicazione e arriva a escludere che nel caso di specie il ricorrente – imputato del reato di gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, lettera a) Tua – avesse *"mai dato prova che i rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata soddisfacessero tutte*

e congiuntamente le condizioni previste dall'art. 184-bis, comma 1, Dlgs n. 152 del 2006".

La Corte esclude inoltre la possibilità di qualificare i materiali derivanti da un'attività di demolizione di un edificio come sottoprodotto perché *"difetterebbe, in ogni caso, la prima delle condizioni richieste, quella concernente l'origine del sottoprodotto, non potendosi ritenere che i materiali utilizzati provengano da un 'processo di produzione' tale non essendo (...) la demolizione di un edificio"*.

Il "processo di produzione" da cui origina il sottoprodotto deve essere *"un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia)"*, mentre *"la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo, né può assumere rilevanza, come già ritenuto da questa Corte, il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce il prologo di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni"*.

Infine, osserva ancora la Corte, l'art. 184, comma 3, lett. b), del Tua definisce come *"rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando, attualmente (poiché, in precedenza, il riferimento riguardava l'ormai abrogato art. 186), quanto disposto dall'articolo 184-bis in materia di sottoprodotti. Il richiamo all'art. 184-bis, in questo caso, è esclusivamente riferito ai materiali provenienti dalle sole attività di scavo, come emerge dal tenore letterale della disposizione e dal richiamo, prima della modifica ad opera del d.lgs. n. 205 del 2010, all'art. 186, che riguardava le terre e rocce da scavo"*.

Pertanto, conclude la Cassazione, *"La collocazione dei materiali derivanti da attività di demolizione nel novero dei sottoprodotti si porrebbe (...) in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art. 184, che li qualifica espressamente come rifiuti"*.